

DELIBERA N. 270/21/CONS

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZIONE III TER,
N. 3800/2021 DEL 29 MARZO 2021 AVENTE AD OGGETTO LA DELIBERA
N. 69/20/CONS - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA RAI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL TESTO UNICO PER
IL PRESUNTO INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DEL CONTRATTO
NAZIONALE DI SERVIZIO 2018-2022 (PROC. N. 13/19/DCA - 2732/RC)**

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
AL RISPETTO DEI PRINCIPI A TUTELA DELL'INFORMAZIONE E DEI
DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 10;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico o TU;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTO l’“*Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo*” approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante “*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell’annesso schema di convenzione*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;

VISTO il Contratto di Servizio 2018-2022 – Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2018;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata dalla delibera 696/20/CONS e da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 23 luglio 2019 con la quale è stato disposto l’avvio di un procedimento nei confronti di Rai ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Testo Unico, ravvisando nella programmazione della concessionaria pubblica potenziali violazioni dei canoni cui dovrebbe essere rigorosamente improntata l’offerta informativa della Rai, “*canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali*”, anche in relazione alla necessità di “*assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale*”;

VISTO in particolare l’atto di contestazione proc. n. 13/19/DCA - 2732/RC del 18 settembre 2019, notificato alla società Rai-Radiotelevisione italiana in pari data, con il quale è stata avviata nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, alla luce di alcuni episodi richiamati a titolo esemplificativo nell’atto medesimo, un’istruttoria finalizzata all’accertamento della inosservanza degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui agli artt. 2, 3, 6, 8 del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2018-2022, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Testo unico (“*Avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022*”);

VISTA la propria delibera n. 69/20/CONS, adottata dal Consiglio nella riunione del 13-14 febbraio 2020, recante “*Conclusioni del procedimento avviato nei confronti della Rai ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico per il presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio 2018-2022 (Proc. n. 13/19/DCA - 2732/RC)*”;

CONSIDERATO che nel provvedimento impugnato, oltre agli episodi richiamati a titolo esemplificativo nell’atto di contestazione proc. n. 13/19/DCA - 2732/RC del 18 settembre 2019, erano stati altresì considerati gli esiti dell’attività di monitoraggio e verifica sul rispetto dei principi del pluralismo informativo da parte della concessionaria pubblica che l’Autorità aveva svolto d’ufficio, nonché alcune segnalazioni pervenute da soggetti interessati anche dopo l’avvio del procedimento;

VISTA la sentenza del Tar del Lazio, Sez. III ter n. 3800/2021 del 29 marzo 2021 con la quale è stato accolto il ricorso della società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. nei confronti della delibera n. 69/20/CONS. In particolare, nella pronuncia è stabilito che la “*sostanziale modificazione dell’addebito comporta [...] l’illegittimità dell’esito provvedimentale, con riferimento sia alla diffida, sia alla sanzione pecuniaria*” da cui,

dunque, deriva l'annullamento della delibera n. 69/20/CONS e la conseguente *“regressione del procedimento alla fase nella quale si è verificata la rilevata illegittimità ed il nuovo esercizio del potere in conformità alle disposizioni violate”*;

VISTA la decisione assunta dall'Autorità nella riunione del Consiglio del 24 giugno 2021 di non appellare la sentenza n. 3800/2021 e conseguentemente di darvi esecuzione facendo regredire il procedimento - come chiarito in motivazione - alla fase in cui si trovava quando si è verificata l'illegittimità accertata dal Giudice, in applicazione dei principi generali del diritto amministrativo e, in particolare, del principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1035; Tar Veneto, Sez. I, 1° aprile 2019, n. 399; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 748);

VISTA la nota del 16 luglio 2021 (prot. n. 0309724) con la quale è stata comunicata a Rai la decisione di procedere al rinnovo della fase conclusiva dell'attività istruttoria in esecuzione della citata sentenza avuto riguardo a quanto contestato con l'atto CONT. N. 13/19/DCA - Proc. 2732/RC, nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 (ALS/SLR/0006700 - ns. prot. 0317812) con la quale la Rai, nel dare riscontro alla comunicazione Agcom del 16 luglio precedente, chiede:

- la revoca del riavvio del procedimento, in quanto *“il procedimento che ha portato all'adozione della delibera annullata ha pacifica natura sanzionatoria, con la conseguenza che il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento ha carattere perentorio (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 7153/2020)”*. A giudizio della Rai, il passaggio della sentenza citato nella nota Agcom rappresenta un *obiter dictum* e va, in ogni caso, interpretato nel senso che la riapertura del procedimento sarebbe stata possibile *“a patto che ne ricorressero le condizioni”* (enfasi aggiunta);
- in subordine, la sospensione del procedimento avendo proposto *“dinanzi al Consiglio di Stato (r.g. n. 6213/2021) impugnazione parziale della sentenza del Tar, proprio per l'ipotesi che il passaggio ora detto fosse erroneamente interpretato come una sorta di "rimessione in termini" rispetto al termine perentorio di 150 giorni ampiamente scaduto”*;
- infine, che *“Fermo quanto sopra e con ogni più ampia riserva, anche di impugnazione e di richiesta di misure cautelari nelle competenti sedi, la scrivente comunica di voler comunque esercitare tutte le prerogative difensive procedurali di cui all'art. 48 TUSMAR e chiede, pertanto, di essere audita”*;

VISTA la nota del 3 agosto 2021 con la quale l'Autorità, facendo seguito alla comunicazione del 16 luglio e al riscontro inviato dalla concessionaria il successivo 23 luglio, ha comunicato alla Rai la sospensione del termine di conclusione del procedimento

per un massimo di venti giorni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento in materia di sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 581/15/CONS, come modificata, da ultimo, dalla 697/20/CONS. In particolare, la sospensione è intervenuta a seguito della richiesta di parere formulata dalla direzione competente al Servizio giuridico in relazione alle eccezioni di ordine procedurale sollevate da Rai nella citata nota del 23 luglio;

VISTO il parere reso dal Servizio giuridico in data 24 agosto 2021 in riscontro alla richiesta della Direzione contenuti audiovisivi nel quale, ai fini del riavvio del procedimento, è chiarito: a) che la sentenza ha rimesso in termini l'Amministrazione affinché la stessa possa rieditare, nel termine di 150 giorni decorrenti dal deposito della sentenza, il potere sanzionatorio ripetendo la parte del procedimento invalidata dal vizio procedimentale rilevato e b) che la sentenza del Tar è immediatamente esecutiva e la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato non ne sospende la esecutività;

VISTA l'istanza di accesso agli atti del procedimento ricevuta in data 4 agosto 2021 (ns. prot. n. 0331608/3952659) cui è stato dato riscontro, accogliendola, mediante procedura di accesso telematico con note in data 30 agosto 2021 (ns. prot. n. 0346319/3967389) e 1° settembre 2021 (ns. prot. n. 0349104/3970235);

VISTA la comunicazione del 24 agosto 2021 con la quale i rappresentanti della Società sono stati convocati in audizione in data 1° settembre 2021, audizione poi rinviata al successivo 2 settembre su istanza della Rai accolta dall'Autorità;

SENTITA la Rai in audizione il 2 settembre 2021;

VISTA la memoria trasmessa dalla Rai il 3 settembre 2021 (ns. prot. n. 0351751) nella quale la concessionaria ha esposto le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che la Rai nella memoria e durante l'audizione ha rappresentato quanto segue:

- dopo aver sinteticamente ripercorso l'*iter* procedimentale successivo alla comunicazione di riavvio del procedimento, lamentando il ristretto lasso temporale concesso tra la trasmissione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso e l'audizione, la Rai ribadisce anzitutto l'illegittimità del riavvio del procedimento in oggetto in ragione della natura perentoria del termine di 150 giorni fissato dal regolamento Agcom per la conclusione del procedimento. Ai procedimenti sanzionatori si applicano infatti i *potiori* principi del c.d. diritto punitivo ed al 16 luglio 2021, data di comunicazione della nota, il suddetto termine era già ampiamente decorso dovendosi individuare il *dies a quo* nella data di notifica dell'atto 13/19/DCA - 2732/RC, avvenuta il 18 settembre 2019. Il passaggio contenuto nel § 18.2 della sentenza n. 3800/2021, anche ove non lo si volesse considerare un mero *obiter dictum* (quale in realtà appare essere), va in ogni caso interpretato nel senso che la riapertura del procedimento sarebbe stata

possibile a patto che ne ricorressero le condizioni (che invece non ricorrerebbero nella specie a causa del decorso del termine perentorio di chiusura). Sarebbe perciò da escludere che il passaggio sopra trascritto possa aver prodotto «*la remissione in termini dell'Amministrazione*» (come invece sostenuto nel parere del Servizio giuridico di codesta Autorità, acquisito dalla Rai in data 1° settembre 2021). Proprio per tale ragione la Rai, ritenendo che il passaggio ora detto avrebbe potuto essere erroneamente interpretato come una sorta di “rimessione in termini” rispetto al termine perentorio di 150 giorni ampiamente scaduto, ha dapprima proposto dinanzi al Consiglio di Stato (r.g. n. 6213/2021) impugnazione parziale della sentenza del Tar e, dopo aver ricevuto la nota Agcom 16 luglio 2021, ha proposto sempre dinanzi al Consiglio di Stato un’istanza cautelare;

- il riavvio del procedimento appare in contrasto con i principi sanciti non solo nella nostra Costituzione, ma anche a livello sovranazionale (art. 8 CEDU). Nella memoria si fa espresso riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 12 luglio 2021. A giudizio della Rai, inoltre, il riavvio è illegittimo in quanto avrebbe dovuto essere deciso con delibera dell’Autorità in ossequio a quanto previsto dall’art. 48 del TU e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità. Peraltro, dalla lettura del verbale sembrerebbe che il Consiglio abbia deciso solo di “non proporre appello” e non già il riavvio del procedimento;
- quanto al merito, in via preliminare Rai osserva che “*in considerazione delle migliaia di ore di trasmissione realizzate dalla Rai*” attraverso numerosi canali televisivi e radiofonici, nonché su piattaforma IP, i soli cinque episodi contestati non possono essere qualificati come rilevanti violazioni degli obblighi di servizio pubblico e “*men che mai gravi*”;
- in ogni caso, “*un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 48 del TU porta ad escludere che l’Autorità possa ingerirsi nel merito delle scelte editoriali ed altresì nello svolgimento dell’attività giornalistica*”. Al riguardo, la concessionaria rimanda a due pareri resi da consulenti esterni afferenti alla relazione tra servizio pubblico e libera manifestazione del pensiero;
- oggetto della contestazione con la quale è stato riavviato il procedimento sono cinque trasmissioni: a) due puntate del “Tg2” andate in onda il 19 e 20 maggio 2019, relative al c.d. “caso Svezia”; b) una puntata del Tg2 Post andata in onda il 5 giugno 2019, relativa ai c.d. “minibot”; c) una puntata del programma “Realiti” andata in onda il 5 giugno 2019; d) la trasmissione “L’Approdo” di Gad Lerner andata in onda nella notte tra il 1° ed il 2 luglio 2019. Nell’atto CONT. N. 13/19/DCA, in relazione a questi cinque episodi vengono genericamente richiamati l’art. 1 della Convenzione Stato - Rai; gli artt. 2, co. 1, *lett. c)*, e co. 3 *lett. c)* e *d)*, 3, 6 e 8 del Contratto di servizio 2018-2022, senza che peraltro sia possibile individuare di quali disposizioni sia prospettata la violazione in riferimento ad ogni singolo episodio: il che costituisce un ulteriore *vulnus* al diritto di difesa della Rai;

- entrando nel merito dei cinque episodi si osserva inoltre che, per quel che concerne le trasmissioni del Tg2 (c.d. “caso Svezia”), i due servizi facevano parte di una più ampia inchiesta (articolata in cinque servizi), svolta da una giornalista inviata *ad hoc* sul posto a seguito di un grave fatto di cronaca (accoltellamento a Helsingborg della moglie del locale capo della comunità ebraica). Nel corso delle varie puntate dell'inchiesta (“*che ovviamente vanno valutate nel loro complesso*”), l'inviata ha dato voce ad opinioni diverse; né a diversa conclusione potrebbero indurre le esternazioni pubblicate dall'Ambasciata di Svezia sul proprio sito web istituzionale a proposito dei due servizi. È ben noto che le Ambasciate, istituzionalmente chiamate a rappresentare e tutelare all'estero gli interessi del Paese di appartenenza, non possono far altro che negare o, almeno, attenuare fortemente - come nella specie - la gravità delle situazioni in essere nel proprio Paese;
- in relazione alla trasmissione del Tg2 Post (c.d. “caso minibot”), viene segnalato che si trattava di un dibattito con la presenza di vari esponenti politici e dell'accademia. Durante il dibattito, non solo il conduttore ha ricordato la contrarietà ai minibot del PD e di +Europa (preoccupati che si trattasse di un primo passo per l'uscita dall'euro, con pericoli di esplosione dello spread), ma tutti i partecipanti hanno espresso le loro posizioni anche in fase di chiusura della trasmissione, là dove sono intervenuti per ultimi proprio l'on. Boccia e la prof.ssa Brogi. Anche in questo caso, non può contestarsi alcuna incompletezza o parzialità informativa;
- in relazione al programma “Realiti” del 5 giugno 2019, si evidenzia che quella puntata è stata trasmessa in diretta e che le affermazioni, formulate da un ospite sul tema della mafia, sono state oggetto di immediata dissociazione da parte del conduttore, il quale ha ulteriormente stigmatizzato le frasi, appena pronunciate dall'ospite, con l'invito a studiare i fatti storici al fine di diventare una persona migliore. Inoltre, la Rai ha assunto una serie di iniziative, volte a rimediare all'accaduto e a prenderne ulteriormente le distanze: emanando un apposito comunicato stampa di ferma condanna della frase pronunciata da un ospite della trasmissione; rimuovendo la puntata del programma dal sito “Rai Play”; dedicando la successiva puntata del 12 giugno 2019 (andata comunque in onda in differita) al tema della mafia e invitando in studio il magistrato Alfonso Sabella;
- in relazione alla puntata del programma “L'Approdo” del 1° e 2 luglio 2019, il programma è stato persino lodato anche dall'Autorità per aver fornito «una apprezzabile rappresentazione della questione delle torture nelle carceri libiche, concorrendo alla illustrazione non stereotipata del fenomeno migratorio e alla valorizzazione della dignità della persona migrante» (§ 76 della delibera n. 69/20/CONS). La trasmissione non aveva come *focus* il confronto su indirizzi politici in tema di migrazione, bensì l'identità e la memoria dei migranti vittime di naufragio ed un umano sentimento di *pietas* nei confronti delle vittime. Le critiche espresse da un pescatore tunisino (per giunta in abiti modesti e a piedi scalzi, dunque riconoscibile anche visivamente come tale), che per pochissimi

- attimi critica confusamente (in francese doppiato) le posizioni de “i fascisti”, l’Europa, Salvini, non solo hanno una durata insignificante (al punto che non sono neppure riportate nella trascrizione della trasmissione effettuata da codesta Autorità), ma sono inserite in un contesto che rende ampiamente comprensibile che il pezzo ha la funzione di fornire una rappresentazione di uno spaccato di “gente del mare” tunisina sul tema dei naufraghi, evidentemente non caratterizzato dall’attribuzione di crismi di autorevolezza al commento politico e, quindi, non bisognoso di replica o addirittura di dibattito (il che avrebbe inevitabilmente snaturato il programma);
- quanto poi all’ipotizzata violazione dell’art. 8 del Contratto di servizio (“Minori”), ferma restando l’omessa indicazione del programma in relazione al quale viene ipotizzata detta violazione, “*si fa presente che la puntata di Realiti è stata trasmessa nella fascia oraria 7:00-23:00*”, nell’ambito della quale si presume che i minori siano in visione con chi ne esercita la potestà genitoriale (art. 34 TUSMAR e § 2 del Codice Tv e Minori);
 - si presentano osservazioni anche con riferimento alla delibera n. 176/19/CONS, nonché alla lettera del 24 maggio 2019. Al riguardo va infatti eccepito che alla delibera n. 176/19/CONS ed alla citata lettera di richiamo (genericamente richiamate nel preambolo dell’atto CONT. N. 13/19/DCA) non ha fatto seguito alcuna iniziativa sanzionatoria. Inoltre, l’Autorità ha dato espressamente atto alla Rai di essersi attenuta a quanto richiesto negli atti citati (delibera e lettera di richiamo), e ciò sia nello stesso atto di contestazione sia nella Relazione redatta dalla DCA in vista della riunione di Consiglio del 9 luglio 2019. Gli episodi oggetto della delibera n. 176/19/CONS e della successiva lettera di richiamo non sembrano pertanto essere oggetto di una nuova contestazione nell’atto CONT. N. 13/19/DCA;
 - Rai chiede di revocare il riavvio del procedimento con conseguente sua definitiva archiviazione o quantomeno di sospenderlo sino alla pronunzia del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare o di archiviare il procedimento per insussistenza di violazioni degli obblighi di servizio pubblico;

PRESO ATTO delle argomentazioni difensive svolte dalla concessionaria pubblica nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della delibera n. 69/20/CONS e che qui si intendono integralmente richiamate nei limiti e con specifico riferimento a quanto contestato con l’atto CONT. N. 13/19/DCA;

CONSIDERATO in particolare che alla Rai erano state assicurate tutte le previste garanzie procedurali attraverso la presentazione di memorie (in data 18 novembre 2019 ns. prott. n. 494754 e 496136), istanza di audizione (svoltasi in data 18 novembre 2019) e istanze di accesso agli atti; e che tali garanzie difensive sono state assicurate anche nel corso del procedimento oggetto di riavvio (come sopra evidenziato);

ESAMINATE le argomentazioni difensive della Rai, si svolgono le seguenti considerazioni:

Rilievi di natura formale e procedurale:

- quanto alla pretesa illegittimità del riavvio del procedimento in ragione della perentorietà del termine di 150 giorni fissato dalla normativa di riferimento in materia di procedimenti sanzionatori, appare necessario chiarire l'esatta portata di quanto si legge al paragrafo 18.2 della sentenza del Tar Lazio n. 3800/2021 che così recita “[...] *A ciò consegue la regressione del procedimento alla fase nella quale si è verificata la rilevata illegittimità ed il nuovo esercizio del potere in conformità alle disposizioni violate, nonché l'assorbimento delle restanti censure e/o questioni non esaminate, in relazione alle quali non residua, allo stato, alcun interesse della ricorrente*”. Secondo la Rai, tale passaggio rappresenterebbe, piuttosto, un “*obiter dictum*” e, comunque, sarebbe da interpretarsi “*nel senso che la riapertura del procedimento sarebbe stata possibile a patto che ne ricorressero le condizioni*”. È sufficiente, sul punto, richiamare la definizione che la giurisprudenza dà di “*obiter dictum*” nel senso di “*ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione stessa*”, con la conseguenza che gli “*obiter dicta*” altro non sarebbero che “*le enunciazioni della sentenza prive di relazione causale con il decisum identificato dai motivi a base della specifica domanda giudiziale*” (così, *ex multis*, Cons. Stato, IV, 28 luglio 2016, n. 3415). Nel caso in esame, invece, è di tutta evidenza come il passaggio della pronuncia del Tar investa proprio il *thema decidendum* dal momento che il giudice di primo grado dispone chiaramente, quale “vincolo conformativo” derivante dalla propria sentenza di annullamento, la “regressione del procedimento” e la riedizione del potere, con ciò determinando, in capo all'Amministrazione, un preciso, quanto ineludibile, obbligo di conformarsi (c.d. “effetto conformativo” della sentenza). La sentenza obbliga l'Autorità a riesercitare il potere amministrativo ripartendo dal segmento procedimentale in cui si è verificato il *vulnus* al diritto al contraddittorio della parte interessata accertato dal Giudice, e ciò al fine di emendare il procedimento sanzionatorio dal vizio medesimo da cui deriva logicamente anche la rimessione in termini dell'Amministrazione al fine di consentire la ripetizione medesima;
- posto che non è in discussione la natura perentoria del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, il nuovo termine (perentorio) del procedimento sanzionatorio che deve rispettare l'Autorità decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza. Ciò in analogia rispetto a quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo che vede l'applicazione della regola secondo la quale il termine (di norma, per impugnare) decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione (cfr., Cons. Stato, V, 2 maggio 2017, n. 1978). La necessità di individuare un *dies a quo* certo, dal quale far decorrere il termine per la



- conclusione del procedimento sanzionatorio, a tutela della parte destinataria, porta a individuare, in mancanza di una notificazione della pronuncia giudiziale, la data della pubblicazione della sentenza. In questo modo risulta sterilizzata ogni discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'individuazione del giorno da cui far decorrere il nuovo termine procedimentale, assicurando, al contempo, l'osservanza del tempo strettamente necessario per la riedizione del procedimento;
- la sentenza della Corte Costituzionale richiamata nella memoria, peraltro scaturente da un'ordinanza del Tribunale di Venezia relativa all'art. 18 della legge n. 689/81 afferente ad una fattispecie radicalmente diversa da quella in esame, ribadisce un orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo cui la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato all'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost. Diversamente da quanto argomentato dalla difesa Rai, il riferimento operato nella sentenza ai regolamenti interni delle Autorità amministrative indipendenti appare funzionale ad esaltarne la correttezza sotto il profilo costituzionale proprio in ragione del fatto che viene previsto – come nel regolamento Agcom – un termine perentorio entro il quale deve essere assunto il provvedimento conclusivo a tutela della parte e di certezza del diritto, termine che non è fissato, invece, nell'art. 18 della legge 689/81 oggetto della pronuncia del Giudice delle leggi qui richiamata;
 - quanto poi alla richiesta di sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio presso il Consiglio di Stato, soccorre, sul punto, l'art. 33, comma 2, del Codice del processo amministrativo ai sensi del quale le sentenze del Tar sono immediatamente esecutive. Ne consegue che, salvo il caso di sospensione in sede giurisdizionale della sentenza del Tar, l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, adottando ogni atto e/o comportamento necessario per portare a compimento quanto disposto con la pronuncia;
 - priva di pregio risulta poi l'eccezione sulla forma della decisione assunta dal Consiglio dell'Autorità: la circostanza che l'art. 48 TU faccia riferimento all'Autorità non implica che la decisione di avvio sia assunta con la forma della delibera. Ciò trova conferma, oltre che nei precedenti casi di avvio di procedimenti *ex art. 48 TU*, mai contestati sul punto, proprio nel regolamento che disciplina i procedimenti sanzionatori di competenza Agcom il cui art. 5 attribuisce al Direttore competente il potere di avviare il procedimento, mentre spetta all'organo collegiale di adottare il provvedimento conclusivo alla luce della proposta formulata dagli uffici (art. 10 delibera 697/20/CONS recante il testo coordinato del regolamento): ciò in ossequio al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo – spettanti al competente organo collegiale di vertice – e le funzioni di gestione – assegnate ai dirigenti (ex art. 2, comma 10, legge 481/95).

Ne consegue che è del pari destituita di ogni fondamento la asserita violazione della norma del regolamento di organizzazione e funzionamento;

- quanto al contenuto della decisione assunta nella riunione del 24 giugno 2021, è sufficiente considerare che la stessa si fonda sulla nota redatta dal Servizio giuridico – condivisa dal Consiglio e agli atti della riunione, nonché atto ritualmente osteso in sede di accesso – nella quale la proposta di non appellare la sentenza risulta strettamente connessa all’esigenza di dare esecuzione alla sentenza medesima (cfr. par. 3 della nota, la cui lettera B è rubricata “*Come conformarsi alla sentenza di annullamento*”);

Quanto al contenuto degli episodi contestati:

- le argomentazioni svolte dalla concessionaria pubblica con riferimento ai diversi episodi citati nell’atto di contestazione rende necessaria una breve ricostruzione *in facto* anche al fine di contestualizzare gli episodi medesimi. Proprio a tal fine, rileva che nell’atto di contestazione siano richiamati, tra i “visti”, proprio la delibera n. 176/19/CONS, recante un ordine alla Rai per la testata Tg2 in relazione a due casi ritenuti in contrasto con le norme sancite a tutela del pluralismo elettorale, nonché la successiva lettera di richiamo avente ad oggetto il Tg2 POST. La circostanza per cui – come precisa la Rai nelle proprie memorie – non ci siano state successive “iniziative sanzionatorie” e la stessa Direzione competente abbia rilevato dal monitoraggio un comportamento conformativo successivamente alla notifica dei due provvedimenti non elimina l’avvenuto accertamento delle fattispecie violative oggetto del provvedimento e della lettera. In particolare, la mancata trattazione di tematiche politiche nelle puntate successive non ha consentito di sanare il *vulnus* alla “completezza e imparzialità” dell’informazione realizzatosi negli episodi rilevati dal monitoraggio d’ufficio tanto più gravi in quanto verificatisi in prossimità del voto per le elezioni europee vale a dire in un periodo in cui l’attenzione al rispetto dei principi di imparzialità deve essere molto rigoroso da parte di tutti i programmi di informazione. Peraltro, come si evince dalla lettura della delibera n. 176/19/CONS, l’Autorità era già intervenuta nel corso della campagna elettorale per stigmatizzare la condotta della medesima testata risultata non rispettosa delle norme attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione di una non equilibrata rappresentazione delle varie forze in campo;
- la delibera n. 176/19/CONS riguardava due servizi del Tg2 relativi, l’uno, alla foto che ritraeva l’allora Ministro Salvini con un’arma e, l’altro, ad una intervista del Sen. Monti sulle imminenti elezioni europee della quale era stato trasmesso solo uno stralcio sul ruolo dell’Unione europea che, decontestualizzato dal complesso del discorso, consentiva una lettura diversa dell’opinione espressa da Monti, notoriamente convinto europeista;
- i servizi sul caso Svezia sono in realtà cinque, 4 andati in onda sul Tg2 (servizi del notiziario delle 20.30 in data 15, 16, 19 e 20 maggio 2019) e uno nel Tg2 post del 17 maggio. Da notare che la conduttrice, nell’edizione del 20 maggio,



nell'introdurre il servizio afferma *“E continua il viaggio del Tg2 nelle capitali europee alla vigilia delle elezioni andiamo in Svezia con i problemi legati alla mancata integrazione e in Grecia dove si sentono ancora le conseguenze dell'austerità”*, rimarcando il collegamento fra l'inchiesta e l'imminente scadenza elettorale. Tuttavia, i servizi dedicati alle altre capitali europee si sono soffermati, in particolare, su situazioni in cui più marcata era una posizione potenzialmente critica sul ruolo della Unione europea anche con riguardo al tema della immigrazione;

- sul punto, preme ricordare come il tema della “immigrazione” abbia costituito uno dei temi centrali della campagna per le elezioni europee 2019, come confermano i dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità sul proprio sito subito dopo la conclusione della campagna elettorale. In particolare, nel periodo 29 aprile – 24 maggio 2019 le testate Rai, Mediaset, La7 e Sky hanno dedicato al tema un totale di 66 ore (per circa 2451 servizi): dai dati emerge che i notiziari Rai sono quelli che hanno riservato il maggior numero di servizi a questa tematica. La natura fortemente divisiva dell'argomento – si pensi al dibattito sui decreti sicurezza, sugli sbarchi a Lampedusa, sui naufragi, sul caso Macerata – ne sollecitava una trattazione, pur nel rispetto dell'attualità della cronaca, assolutamente imparziale e rappresentativa di tutte le diverse opinioni e situazioni;
- quanto alla Svezia, nei servizi in onda il 19 e il 20 maggio 2019 all'interno del notiziario Tg2 questi hanno avuto ad oggetto l'asserito fallimento del modello svedese di accoglienza degli immigrati. A seguito del servizio, l'Ambasciata di Svezia, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito, ha precisato la natura parziale e incompleta delle informazioni ivi riportate, informando, al contempo, di aver comunicato alla Rai la presenza di diverse affermazioni non corrette all'interno del servizio. In particolare, essa precisava che *“a seguito del servizio del Tg2 andato in onda il 19 maggio 2019, l'Ambasciata di Svezia comunica di aver informato la direzione del Tg2 – tramite una nota scritta inviata il 22 maggio – che nel servizio girato in Svezia ci sono diverse affermazioni errate”*. In particolare, si sottolineava come *“nel servizio si parla di oltre 60 quartieri “totalmente fuori controllo”, dove la polizia non entra e dove vige la sharia, la legge islamica. Questa descrizione corrisponde a quelle che vengono comunemente definite “no go zones”. Non esistono “no go zones” in Svezia. Come nella maggior parte delle grandi città esistono aree socialmente vulnerabili dove, al contrario di ciò che si afferma nel servizio, è stata rafforzata la presenza della polizia negli ultimi anni”*. Il tema del fallimento del modello di integrazione in Svezia è stato inoltre trattato in maniera parcellizzata, scelta che pregiudica una visione complessiva ed esaustiva da parte degli utenti: sebbene siano state sentite, in particolare nei due servizi iniziali anche voci “contrarie”, tale scelta editoriale ha indubbiamente influenzato il messaggio veicolato all'elettore. Vale sottolinearsi al riguardo come, in occasione dell'audizione svoltasi in data 18 novembre 2019, l'ufficio abbia espressamente chiesto al Direttore del Tg2 la ragione per la quale non aveva ritenuto di trattare il caso Svezia in un'unica



occasione per assicurarne una trattazione più completa e chiara. Sempre in quell'occasione il Direttore ha rilevato che il caso Svezia *“è nato solo dopo in seguito alla diffusione dei servizi dei tg sui social del Sen. Matteo Salvini”*. E proprio il Sen. Matteo Salvini era l'unico ospite della puntata del Tg2 Post del 17 maggio 2019. Il complesso di tali elementi concorre a confermare il rilievo della trattazione univoca e parziale della mancata integrazione e dei problemi legati ad essa;

- quanto alla puntata del Tg2 Post del 5 giugno 2019, in essa è stata trattata la tematica dei c.d. “minibot” con un editoriale - “Il punto” - di Francesco Paolo Cozza e alcuni interventi di Borghi Aquilini. Il tema della trasmissione si è incentrato sui rapporti Italia-Europa e le critiche dell'Unione Europea al debito pubblico italiano. In studio erano presenti Claudio Borghi Aquilini e l'economista Marina Brogi, mentre in collegamento Francesco Boccia. Le principali carenze in termini di completezza dell'informazione si rivengono proprio nell'editoriale e nel successivo intervento di Borghi. L'editoriale, che dovrebbe spiegare cosa sono i minibot, non fornisce informazioni complete a riguardo, mentre il servizio si sofferma su uno stralcio di Porta a porta in cui Matteo Renzi parlava dei debiti della pubblica amministrazione. Dopo il servizio è Borghi a dare una spiegazione di cosa sono i minibot: *“Il minibot è semplicemente una maniera intelligente di rendere fruibili i crediti fiscali che ognuno di noi ha, oppure i pagamenti in arretrato della Pubblica Amministrazione se uno li volesse subito. Facciamo un esempio, se io ho fatto delle ristrutturazioni tre anni fa, quindi ho un credito fiscale che dovrei scontare per i prossimi dieci anni quello è un valore, sono denaro che io ho però non ci posso far niente perché è semplicemente un mio credito. Così facendo io lo rendo tangibile e lo posso usare, lo posso spendere, con oltretutto l'addizionale vantaggio che lo posso spendere in negozi di prossimità perché avendo una funzione simile a quella della banconota non posso fare e-commerce o qualcosa del genere, quindi è un vantaggio e basta”*. Questa spiegazione appare fuorviante sia perché fa riferimento non solo alle imprese che vantano crediti con la Pubblica Amministrazione (durante la trasmissione il perimetro di applicazione dei minibot viene circoscritto appunto a questo ambito), ma anche, pare, ai crediti fiscali dei singoli cittadini (fa riferimento a ristrutturazioni edilizie) che vengono fatti percepire come non esigibili, al contrario di come sarebbe con i minibot che vengono di fatto equiparati a moneta corrente da spendere in “negozi di prossimità”. Ne consegue che la puntata, anche per come costruita e per i contenuti veicolati su un argomento tecnico e di grande interesse per il pubblico, non risulta aver rappresentato in maniera esaustiva e completa la reale portata della proposta riguardante i minibot”;
- per quel che concerne il programma di Rai Due “Realiti - siamo tutti protagonisti” del 5 giugno 2019, presenta notevoli criticità sotto lo specifico profilo della scelta degli ospiti e del tono e linguaggio utilizzati in una trasmissione di servizio pubblico. Ad esso hanno partecipato due cantanti neomelodici siciliani uno dei quali in studio ha pronunciato una frase offensiva della memoria dei magistrati

uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino *“queste persone che hanno fatto queste scelte di vita, le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”*. Il programma si è inoltre caratterizzato per la commistione di argomenti “leggeri” con tematiche serie ed importanti, non adeguatamente approfondite, per la trattazione di temi politici con l’espressione anche di preferenze per partiti o uomini di partito. In un punto, mentre si sta parlando di Silvio Berlusconi, una donna della giuria popolare interviene dicendo che lei lo ama. Asia Argento le chiede se si siano frequentati; la donna risponde no, aggiungendo *“Secondo me una persona che gli piace la figa non so perché deve essere condannato tutta la vita”*. Asia Argento aggiunge che *“la figa piace pure a me”* mentre in sottofondo si sente qualcuno che dice *“viva la gnocca”*. In un altro punto della trasmissione viene mandato in onda un servizio sulla mafia nigeriana e l’utilizzo dei mendicanti davanti ai supermercati realizzato da Marco Maisano. Il video contiene anche un’intervista allo scrittore Leonardo Palmisano, autore del libro *“Ascia nera, la brutale intelligenza della mafia nigeriana”*. C’è una breve discussione in studio ma la tematica avrebbe richiesto un dibattito più approfondito, anche con ospiti ulteriori rispetto a quelli presenti in studio. Gli elementi evidenziati denunciano una scelta editoriale non coerente con i principi al cui rispetto la concessionaria pubblica si è impegnata sottoscrivendo il contratto di servizio: in quest’ottica sebbene apprezzabili, risultano del tutto irrilevanti la presa di posizione del conduttore espressa già nella puntata del 5 giugno e l’intervista effettuata al magistrato Alfonso Sabella nella puntata del 12 giugno, nonché la rimozione della puntata dal sito di Rai play;

- infine, per quel che concerne la trasmissione *“L’approdo”*, condotta da Gad Lerner e andata in onda su Rai Tre il 5 luglio 2019, essa fornisce una rappresentazione della situazione nelle carceri libiche, cercando di fornire una illustrazione non stereotipata del fenomeno migratorio. Tuttavia, il programma denuncia delle criticità sotto il profilo del contraddittorio e della imparzialità dell’informazione. In particolare, in due filmati vengono riportate le dichiarazioni gravi di un pescatore tunisino sul ministro Salvini, nonché quelle dell’avvocato israeliano Omar Shatz sull’Unione Europea. Le accuse sono pronunciate senza alcuna possibilità di replica o di contraddittorio da parte dei soggetti – di cui uno era l’allora Ministro dell’interno in carica – che avrebbero asseritamente commesso le violazioni denunciate o di loro rappresentanti al fine di assicurare la completa rappresentazione delle diverse posizioni in campo;

CONSIDERATO che la Rai è tenuta prestare il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ossequio alle disposizioni del Testo unico, del contratto nazionale di servizio e dei provvedimenti specifici adottati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l’art. 48 del Testo unico, recante *“Verifica dell’adempimento dei compiti”*, affida all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di

verificare che il servizio pubblico sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo testo unico e del contratto nazionale di servizio. Non a caso, lo stesso Contratto di servizio 2018-2022 ha previsto, per la prima volta, una maggiore varietà di strumenti e ha rafforzato il monitoraggio degli standard pubblici a garanzia dei principi sottesi alla missione di servizio, al fine di favorire la crescita della qualità della programmazione e dell'offerta. La finalità, richiesta anche dal cambiamento del quadro tecnologico e di mercato in cui si inserisce l'affidamento in esclusiva e il nuovo contratto di servizio 2018-2022, è innanzitutto quella di migliorare il livello di affidabilità dei telespettatori, coinvolgere le nuove generazioni e aumentare il livello di responsabilità verso la collettività, nonché promuovere la tutela dei valori sociali e culturali. Rientrano tra questi gli strumenti di cui all'art. 25, comma 1, *lett. e), l), n), o), p) e q)*;

CONSIDERATO in particolare che:

- ai sensi dell'art. 10 del Testo unico, l'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi ed esercita le competenze richiamate dalle norme vigenti, tra cui rientrano quelle a tutela dei principi fondamentali e dei diritti generali in materia di informazione di cui agli artt. 3 e 7 dello stesso Testo unico;
- quanto agli obblighi specifici gravanti sulla Rai in base al vigente contratto di servizio si osserva:
- l'art. 2, comma 1, *lett. a)* prevede che l'offerta di servizio pubblico, nella molteplicità delle forme e dei mezzi divulgativi e nell'intera programmazione e pluralità di contenuti, è tenuta a rispettare *“i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche”* nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;
- l'art. 1, comma 3, *lett. d)* ed *e)* fissa tra gli obiettivi qualitativi della programmazione Rai: (...) *“promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico; diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona”* (enfasi aggiunta);
- l'art. 6, dedicato all'informazione, prevede, tra l'altro, che *“la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale e (...) assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla*

- formazione di una propria opinione”* (enfasi aggiunta). Assume rilievo centrale il comma 2 dell’articolo il quale mette al centro il cittadino-utente e il suo *“diritto a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione”*;
- infine, l’art. 25, comma 1, lett. e), reca obblighi specifici proprio in materia di informazione;
 - nell’atto di indirizzo adottato dalla Commissione di vigilanza nel 2003 è previsto che *“tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [...]”*;
 - la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto legge speciale che disciplina l’accesso in parità di condizioni ai mezzi di informazione nei periodi elettorali e non elettorali, costituisce una specificazione dei più generali principi sanciti nelle norme del Testo unico in materia di informazione. Il rispetto di tale normativa postula dunque l’esigenza di un equilibrio tra la libertà editoriale delle testate, da una parte, e la necessità di assicurare una informazione quanto più possibile imparziale, completa e corretta, dall’altra, al fine di contribuire efficacemente alla formazione di una consapevolezza e di un consenso (politico) adeguatamente informato. Ciò vale in particolare per la Rai in ragione della missione di servizio pubblico della quale è investita;
 - nei regolamenti attuativi della legge sulla *par condicio*, adottati in vista di ciascuna competizione elettorale, le norme dedicate all’informazione, pur facendo salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, chiariscono la profonda distinzione tra informazione e opinione con la conseguenza che la testata deve comunque garantire l’equilibrio tra i soggetti politici quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali;
 - ne deriva la necessità di dare una rappresentazione quanto più possibile neutrale dei temi oggetto del dibattito politico. Al riguardo, vale rilevare che l’art. 7, comma 3, della delibera n. 94/19/CONS (recante il regolamento per le elezioni europee) espressamente prevedeva *“Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”* (enfasi aggiunta);
 - la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155/2002) e amministrativa (CdS sentenza n. 1943/2011, sentenze 10 dicembre 2014, n. 6066 e n. 6067) maturata in materia di pluralismo ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo nel senso dell’inadeguatezza dell’esclusivo ricorso ad esso per apprezzare l’effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo;
 - in particolare, la Corte ha chiarito che *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della*

- pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;*
- il Consiglio di Stato ha enfatizzato l’esigenza di una valutazione anche “qualitativa” per apprezzare l’effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo. L’argomentazione difensiva svolta dalla Rai in ordine ad una pretesa soglia oltre la quale la violazione può assumere rilevanza ai fini dell’accertamento del mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico (punto 7 della memoria) appare dunque destituita di ogni logico e giuridico fondamento. La gravità degli episodi rileva *ex se* in relazione alle norme, e ai principi, che si assumono violati nel caso di specie, particolarmente significativi per tutti i casi oggetto di contestazione che si pongono in contrasto proprio con i principi fondanti della missione di servizio pubblico come declinata nelle richiamate disposizioni anche del contratto di servizio;

RILEVATA pertanto la necessità di assicurare nei programmi un adeguato contraddittorio allo scopo di fornire una completa rappresentazione dei diversi punti di vista quale scelta irrinunciabile al fine di garantire una informazione imparziale come richiesto dal citato art. 6 del contratto di servizio secondo cui la libertà editoriale deve essere temperata con il principio di responsabilità. L’art. 2, comma 1, punto c) del medesimo Contratto prevede altresì che “la Rai assicura un’offerta di servizio pubblico improntata (...) al principio di veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità”;

RITENUTO dunque alla luce del quadro legislativo e regolamentare vigente, nonché della giurisprudenza europea e nazionale in materia di pluralismo che i principi sanciti a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, la completezza e obiettività dell’informazione e il contraddittorio sono strumentali alla formazione di una opinione pubblica consapevole e sono dunque “principi propri” e “tratti distintivi” del servizio pubblico. Ciò significa che tali principi assumono una valenza intrinseca alla natura del servizio affidato alla concessionaria e non già un vincolo alla libertà editoriale della stessa. Non a caso, la citata Convenzione definisce la società concessionaria “garante della qualità dell’informazione”, in ciò ravvisando un elemento ulteriore e preciso di responsabilità della Concessionaria non solo nelle modalità di diffusione dell’informazione, ma anche, e soprattutto, nella creazione dell’informazione stessa veicolata al pubblico. Tali considerazioni assumono uno specifico rilievo con riferimento ai programmi di informazione (notiziari e approfondimenti) i quali, in quanto caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, sono programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione e come tali suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo. Rileva dunque che il contenuto veicolato sia completo, corretto, plurale, obiettivo, imparziale e indipendente al punto da permettere al cittadino utente, con ragionevole probabilità, di potersi formare una propria opinione;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esplicitate, che gli episodi oggetto di contestazione integrino la violazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del Testo unico;

RITENUTO conseguentemente di dover diffidare la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. affinché adotti ogni più utile iniziativa intesa a evitare il ripetersi delle infrazioni descritte al fine di assolvere alla missione di servizio pubblico e di garantire un completo adempimento degli obblighi di servizio pubblico come declinati nella normativa vigente e nel Contratto nazionale di servizio 2018-2022;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza della presente diffida e, nel caso siano rilevati ulteriori violazioni, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini 14, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, affinché elimini, in vigenza del contratto di servizio 2018-2022, le violazioni e gli effetti delle infrazioni accertate e adotti ogni più utile iniziativa tesa a evitare il ripetersi delle violazioni rilevate.

Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica il rispetto del presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi, riservandosi di adottare in caso di inosservanza gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba